



COMUNE DI ARCISATE

PROVINCIA DI VARESE

Via Roma, 2 - 21051 Arcisate

Tel. 0332 470370 / 0332 470124 - Fax 0332 474396 - C.F. e P. IVA 00250810124

Prot. n. 13173 PL/gp

Arcisate, 22.12.2016

Titolo IV Classe 9

Ufficio Servizi alla Persona

Via pec sodexocommercialescu@legalmail.it

Spett. le

SODEXO ITALIA S.P.A.

VIA F.LLI GRACCHI 36

20092 CINISELLO BALSAMO MI

Oggetto : lettera commerciale per regolamentare l'affidamento dell'appalto fornitura acqua asilo nido comunale (articolo 32, comma 14, d.lgs 18 aprile 2016, n. 50) – CIG ZAB1C97FF1

Con determinazione del Responsabile dei Servizi alla Persona n. 178 in data 19.12.2016, è stata affidata a codesta Ditta la prestazione contrattuale in oggetto

1.Oggetto e Parti stipulanti

1. Il comune affida a codesto operatore economico l'APPALTO DELLA FORNITURA ACQUA ASILO NIDO- PERIODO 01 DICEMBRE 2016 AL 31 DICEMBRE 2018 - per un importo di euro 409,68, al netto di Iva ai sensi di legge.
2. Il comune e l'operatore economico stipulano il contratto, col sistema dello scambio di lettere secondo gli usi del commercio, come segue:
 - a. Il comune, nella persona della Dr.ssa Lorella Premoli, nata a Varese il 22/01/1970, per la sua qualifica di responsabile dei servizi alla Persona , individuato tale con decreto sindacale n. 19 del 23.12.2015, domiciliato per la carica presso la sede in via Roma , n.2 , C.F. 00250810124;
 - b. l'operatore economico, come rappresentato da Biaggi Stefano, nato a Castelleone (Cr) il 14.01.1956, per la sua qualità di Legale Rappresentante- domiciliato presso la sede della ditta in Cinisello Balsamo (Mi) Via F.lli Gracchi, 36 , P. Iva 00805980158.

2. Norme tecniche di riferimento

1. La prestazione dovrà essere eseguita secondo gli elaborati progettuali.

3. Durata

1. L'efficacia del contratto ha inizio dalla stipulazione della presente.

4. Stipulazione del contratto e inizio dell'esecuzione

1. La stipulazione del contratto avviene nella forma elettronica dello scambio di lettere commerciali.

5. Modalità di esecuzione

1. Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione.
2. L'operatore economico si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nella presente lettera, nonché delle indicazioni impartite dal comune.
3. la fornitura dovrà essere recapitata presso l'Asilo Nido Comunale in via Sauro –Arcisate nei quantitativi minimi al bisogno.

6. Corrispettivo

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'offerta acquisita al protocollo generale dell'ente , sicchè è fissato in euro € 409,68 , esclusa Iva (diconsi quattrocentonove/68 euro) e trova copertura finanziaria nel competente intervento del bilancio di previsione .
2. Il prezzo contrattuale comprende tutte le attività, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione della prestazione.
3. Codesta Ditta non potrà esigere dal comune, per la prestazione oggetto del presente contratto, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito. Con il pagamento del suddetto corrispettivo, codesta Ditta si intenderà soddisfatta di ogni sua pretesa.

7. Obblighi per la tracciabilità dei pagamenti

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti codesta Ditta ottempera e si obbliga:
 - i. a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni dalla prima utilizzazione;
 - ii. a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
 - iii. a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
2. si obbliga ad inserire in eventuali contratti di subappalto o di subfornitura una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;
3. si obbliga a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione del comune gli eventuali contratti di subappalto o di subfornitura, affinché Il comune/La provincia verifichi il rispetto dell'obbligo di inserire la clausola di cui sopra;
4. si obbliga a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i eventuale/i subappaltatore/i o il/i propri subcontraente/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge 136/2010, informando di ciò contestualmente Il comune e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
5. prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l'inadempimento al divieto di cui al presente comma comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata a codesta Ditta l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.

8. Oneri del costo del lavoro e della sicurezza

1. Ai fini dell'articolo 30 del D.lgs 50/2016, le parti danno atto che l'operatore economico si obbliga a rispettare il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro
2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 dell'articolo 30 del d.lgs 50/2016, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

9. Termini e modalità di pagamento

1. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario previo ricevimento di fattura in formato elettronico (Codice univoco 49W643)

10. Interessi moratori

1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di 8 punti.

11. Verifica

1. La verifica della prestazione sarà effettuata dal responsabile del procedimento

12. Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione

1. La Dr.ssa Lorella Premoli è responsabile del procedimento e direttore esecuzione.

13. Controversie e foro competente

1. Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Varese.

14. Domicilio

1. La Ditta elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale per tutta la durata della prestazione contrattuale.

2. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate in forma amministrativa anche mediante lettera raccomandata.

15. Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati di codesta Ditta, forniti ai fini del presente contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo.

2. Il trattamento dei dati, per la fase dell'esecuzione del contratto, sarà a cura della Dr.ssa Lorella Premoli, per il suo ruolo di Responsabile dei Servizi alla Persona, e, per la fase della liquidazione e del pagamento della spesa, sarà a cura del responsabile del servizio finanziario.

3. Il trattamento potrà avvenire con l'utilizzo di procedura anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e di collaborazione esterna da parte i responsabili o incaricati del trattamento.

4. Alla Ditta sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste dovranno essere rivolte al responsabile del trattamento dei dati personali.

La presente lettera-contratto è sottoscritta dalle parti come sopra rappresentate mediante scambio secondo gli usi commerciali attraverso il canale della posta elettronica certificata.

Restano acquisiti al fascicolo:

1. il file sottoscritto con firma digitale da parte del responsabile di servizio del comune;
2. la prova della trasmissione del file, protocollato in forma elettronica, all'aggiudicatario;
3. la prova della ricezione alla Pec dell'aggiudicatario;

Il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione della Pec da parte dell'aggiudicatario

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
ALLA PERSONA
(Dr.ssa Lorella Premoli)

Il presente documento è firmato digitalmente ex articoli 21 e 24, D.Lgs. 82/2005 da: Dr.ssa Lorella Premoli